


## TAR CAMPANIA

Con ordinanza collegiale n. 454/09 depositata il 17.06.09 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli VIII<sup>a</sup> sez. nell'udienza pubblica del 25.05.09 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati autorizzando, nelle forme dei pubblici proclami, la notifica di un sunto dei motivi di gravame del ricorso iscritto al r.g. n. 7192/07 proposto dalle insegnanti Salvio Paola e Murolo Giovanna Rosaria contro il Ministero della pubblica istruzione e l'Ufficio scolastico provinciale di Napoli avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto dell'u.s.p. di Napoli prot. n° 1473/1 del 27.7.07 e della nota prot. n° 1172/1/pubbl. del 25.08.07 rispettivamente di pubblicazione e di ripubblicazione per il biennio scolastico 2007/09 delle graduatorie provinciali definitive ad esaurimento del personale docente per le scuole secondarie di primo e secondo grado di terza fascia. La graduatoria per la classe di concorso A245 nella parte in cui venivano collocate *in peius* per effetto della mancata attribuzione degli ulteriori 30 punti di *bonus* del titolo abilitante SSIS e all'occorrenza l'art. 3 comma 2 del decreto del direttore generale dell'amministrazione intimata del 16.03.07, la tabella allegata approvata con decreto ministeriale n° 27 del 15.03.07 nonchè ogni altro atto endoprocedimentale, presupposto, connesso e consequenziale per i seguenti motivi: *violazione dell'art. 3 co. 4 del D.M. n° 354/98 - Immotivato operato dell'amministrazione - Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, illogicità Violazione*



*degli affidamenti ingenerati - Violazione del principio di buon andamento dell'amm.ne - Perdita di chance occupazionali - Giurisprudenza T.A.R. campania sede di Napoli II sez. sent. N° 2925/06 e 2927/06 e VIII sez. sent. 9979/07 nonché ordinanze dai nn. 2699/07 a 2709/07. Con motivi aggiunti le ricorrenti impugnavano il decreto e l'allegato elenco dell'u.s.p. di Napoli prot. n° 1172/5 del 28.09.07 di rettifica della succitata graduatoria per la classe A245 allorché confermava la mancata attribuzione degli ulteriori 30 punti di *bonus* del titolo abilitante SSIS anche alla luce della sopraggiunta grave disparità di trattamento determinatasi. L'ordinanza n° 1792/08 emessa in Camera di Consiglio e depositata il 23.06.08 respingeva la domanda cautelare. Le insegnanti Salvio e Murolo ricorrevano in appello impugnando la decisione innanzi al Consiglio di Stato, contraddistinto con il r.g. n° 7990/08 che, con ordinanza n° 5911/08, riformava l'istanza cautelare di primo grado. Con ulteriori successivi motivi aggiunti le ricorrenti impugnavano il decreto dell'u.s.p. di Napoli prot. n° 3783 del 24.07.08 di (ri)pubblicazione anche della succitata graduatoria provinciale valida per l'a.s. 2008/09 allorché quest'ultima confermava la mancata attribuzione degli ulteriori 30 punti di *bonus* del titolo abilitante SSIS sulla classe A245. Coloro interessati potranno costituirsi nelle forme di legge presso il T.A.R. Campania sede di Napoli per la prossima udienza pubblica del 14 ottobre 2009.*

Napoli 16 luglio 2009

avv. Roberto Scognamiglio

